organizzando sistemi di accoglienza e recupero per le donne che sono state vittime del traffico, sul modello di quelli già funzionanti in Italia, Belgio e Austria.
Infine, l'Assemblea raccomanda al Comitato dei ministri di creare un osservatorio europeo sul traffico di esseri umani, avvalendosi anche dei nuovi mezzi tecnologici di informazione, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali, e di elaborare una convenzione europea sulla tratta delle donne da aprire alla firma anche degli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa.

Risoluzione 1307 (2002) del 27 settembre 2002, sullo sfruttamento sessuale dei minori: tolleranza zero [38]

Nonostante dal 1996 la comunità internazionale abbia iniziato a combattere con maggior impegno lo sfruttamento sessuale dei minori in tutte le sue forme, l'Assemblea parlamentare sottolinea che il traffico di minori, la pornografia e la prostituzione minorile non hanno confini geografici, culturali o sociali e che molta è la strada ancora da percorrere al fine di eliminare questo fenomeno.
L'Assemblea afferma che è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Invita tutti i membri del Consiglio d'Europa ad adottare disposizioni normative che proibiscano tali pratiche ed a ratificare la Convenzione europea sul Cyber-crime.
In particolare, essa richiede che gli Stati membri adottino un approccio di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, attribuendo massima priorità ai diritti e alle opinioni dei minori vittime di sfruttamento, perseguendo penalmente i responsabili di tali pratiche ed eliminando ogni possibilità di elusione del giudizio (giuridicamente o geograficamente). Inoltre, si pone l'accento sulla necessità di meglio affrontare il problema dello sfruttamento sessuale perpetrato da persone che rivestono una posizione di fiducia per il minore, come i genitori, i tutori o curatori, gli insegnanti, le baby-sitter, i poliziotti e tutti coloro che vengono direttamente in contatto con questo.
In conclusione, l'Assemblea esorta a combattere con ogni mezzo il cyber-crime ed in particolare la pornografia infantile ed invita l'Unione europea ad aprire la Convenzione dell'Europol in materia di traffico di minori e di pornografia infantile agli Stati extra-comunitari.

[38] Resolution 1307(2002), Sexual exploitation of children: zero tolerance.

Raccomandazione 1583 (2002), adottata dal Comitato permanente dell'Assemblea parlamentare il 18 novembre 2002, sulla prevenzione della recidiva nei reati commessi a danno dei minori [39]

L'Assemblea parlamentare esprime la sua preoccupazione per l'aumento dei reati commessi a danno di minori, soprattutto di carattere sessuale, registrato in molti paesi europei e sottolinea la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali dei vari Stati membri – soprattutto per quanto riguarda il limite massimo di età per una protezione rafforzata dei minori vittime di reati sessuali – nonché la responsabilità penale per la produzione e il commercio di materiale pornografico che coinvolge minori, per l'induzione dei minori alla prostituzione e per l'organizzazione della prostituzione minorile.

Molti autori di reati sessuali o di altre forme di violenza a danno di minori hanno a loro volta subito maltrattamenti, nella Raccomandazione si sottolinea pertanto l'importanza di garantire a questi ultimi trattamenti psicoterapeutici, quale strumento di prevenzione della recidiva. Si rimarca altresì il particolare pericolo dei reati a danno di minori "non casuali" o premeditati che vengono raggruppati in due categorie: la prima costituita da maltrattamenti dei genitori o di persone a cui il minore è affidato per motivi di cura o custodia; la seconda costituita da reati sessuali per lo più commessi da persone affette da disturbi della personalità. Per queste categorie di reati le sanzioni penali tradizionali non sono adatte ed efficaci ai fini di prevenire la reiterazione dei reati e di riabilitare i condannati, ragion per cui l'Assemblea ritiene che occorra individuare misure specifiche.

Si richiama, quindi, la necessità di utilizzare anche misure legali estranee al circuito penale, come, per esempio, quelle inserite nelle norme del diritto civile o più specificatamente del diritto di famiglia, in particolare quelle relative alla protezione dell'infanzia. Infine, l'Assemblea indirizza agli Stati membri e al Comitato dei ministri una serie di raccomandazioni tra le quali: fornire aiuti economici agli Stati che hanno vissuto l'esperienza di conflitti armati locali al fine di rafforzare i programmi di protezione dei minori da tutte le forme di maltrattamento e sfruttamento; fornire aiuti agli Stati dell'Europa centrale e orientale al fine di costituire servizi sociali e psicologici per i minori vittime di reato; promuovere l'attuazione di misure volte a prevenire la reiterazione di reati contro i minori; lanciare programmi di formazione per operatori specializzati su

[39] Consultabile sul sito web http://assembly.coe.int/Main.asp

autori e vittime di questi reati; diffondere informazioni sulle buone pratiche realizzate nei vari Stati europei relative al trattamento di autori e vittime di questi reati.

Raccomandazione 1611 (2003) del 25 giugno 2003, sul traffico d'organi in Europa [40]

La pratica del trapianto di organi[41] a seguito del rapido sviluppo della medicina e della tecnologia è diventata una routine nei trattamenti medici. Tuttavia le liste di attesa per il trapianto di organi sembrano essere particolarmente lunghe e si stima che il 15% - 30% dei pazienti muoiano durante l'attesa a causa della penuria di donatori. L'attesa per un trapianto si aggira attorno ai tre anni e si prevede che raggiungerà i dieci anni nel 2010.

Il crimine organizzato, approfittando dell'opportunità lucrativa fornita dal divario presente tra domanda ed offerta, ha sviluppato una rete di traffico di organi che in Europa coinvolge minori provenienti dall'Europa dell'est, venduti dai loro stessi genitori per somme dai 2.500US$ ai 3.000US$, mentre i trafficanti riceveranno dai 100.000US$ ai 200.000US$ per trapianto.

L'Assemblea parlamentare, particolarmente preoccupata dalle dimensioni di tale fenomeno, si rammarica dell'assenza di una specifica disciplina in materia all'interno delle legislazioni nazionali dei singoli Paesi membri del Consiglio d'Europa. Sottolinea che gli Stati membri hanno la responsabilità comune di far luce su questo fenomeno non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, mediante una più intensa cooperazione che coinvolga i ministeri della salute, degli interni e della giustizia.

Invita gli Stati membri alla ratifica ed implementazione dei diversi documenti internazionali[42] in materia di traffico di esseri umani dato che questo fenomeno ha forti punti di contatto con il traffico di organi ed esorta i cosiddetti "paesi donatori" (*donor countries*) a intraprendere delle campagne di informazione e sensibilizzazione, a identificare i procacciatori illegali di organi e a perfezionare la normativa in materia con il supporto legale del Consiglio d'Europa. Pone invece come responsabilità dei cosiddetti

---

[40] Recommendation 1611(2003), Trafficking in organs in Europe.

[41] Il fenomeno del traffico di organi fece la sua comparsa già nel 1980 quando si iniziò a parlare di "turismo per trapianti" (trasplant tourism), realizzato ad opera di benestanti asiatici che viaggiando in India ed in altri paesi del Sud-Est asiatico acquistavano organi tra la popolazione più povera di quelle zone.

[42] In particolare si sollecita la ratifica della *Convention on human rights and biomedicine ed il suo Additional protocol on transplantation of organs and tissues of human origin*, la Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale ed il suo Protocollo opzionale per prevenire, eliminare e punire il traffico di esseri umani, in particolare di donne e bambini ed il Protocollo opzionale ala Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.

"paesi richiedenti" (*demand countries*) l'intensificazione del sistema di controllo sui trapianti di organi e il rafforzamento delle disposizioni normative appropriate in materia, al fine di rendere la pratica del trapianto il più trasparente possibile.
Concludendo, invita il Consiglio d'Europa a mettere a punto una strategia comune contro il traffico di organi e a valutare l'opportunità di un protocollo facoltativo in materia.

Risoluzione 1337 (2003) del 25 giugno 2003, sulla migrazione connessa con il traffico di donne e la prostituzione [43]

L'Assemblea parlamentare, particolarmente preoccupata per le crescenti implicazioni del traffico di donne e dello sfruttamento della prostituzione con i movimenti migratori, definisce il traffico persone come una violazione dei diritti umani ed un crimine contro la dignità umana e sottolinea che l'adozione di politiche migratorie repressive e la condizione di illegalità nei paesi di destinazione, rendono le immigrate più facilmente oggetto di sfruttamento sessuale ed abuso. Esorta, quindi, all'adozione di politiche migratorie che permettano l'immigrazione legale attraverso accordi bilaterali per brevi periodi di lavoro, maggiori controlli su agenzie matrimoniali, di collocamento e di adozione, in modo da punire quelle che cooperano con organizzazioni criminali coinvolte nel traffico, e all'emissione per le vittime del traffico di permessi di soggiorno per motivi umanitari.
In particolare, l'Assemblea invita gli Stati membri ad istituire un ente nazionale di monitoraggio sul traffico di esseri umani ed a sviluppare più efficaci politiche d'accesso al mercato del lavoro per le immigrate, sollecitando con forza l'adozione di convenzione sul traffico di esseri umani da parte del Consiglio d'Europa.

Risoluzione 1610 (2003) del 25 giugno 2003, sulla migrazione connessa con il traffico di donne e la prostituzione[44]

Consapevole delle sempre più strette implicazioni tra i movimenti migratori ed il traffico di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione l'Assemblea parlamentare, facendo

[43] Resolution 1337(2003), Migration connected with trafficking in women and prostitution.
[44] Recommendation 1610(2003), Migration connected with trafficking in women and prostitution.

riferimento alla Risoluzione 1337 (2003), torna a sottolineare quanto tale fenomeno necessiti, per essere efficacemente contrastato, di un' azione comune. Di conseguenza, auspica l'adozione di una convenzione sul traffico di esseri umani da parte del Consiglio d'Europa ed invita il Comitato dei Ministri ad elaborare una proposta di convenzione con il coinvolgimento dell'Assemblea parlamentare e a spingere il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ad investigare sullo stato di detenzione e la deportazione delle vittime del traffico all'interno degli Stati membri.

La convenzione dovrebbe obbligare: all'introduzione nella normativa nazionale di un'esplicita proibizione del traffico di esseri umani, all'armonizzazione delle pene applicabili ai trafficanti e all'adozione di misure legali che permettano la perseguibilità di questi, facilitando l'estradizione e l'applicazione del principio *aut ledere aut iudicare* in tutte quelle situazioni riguardanti il traffico di esseri umani.

3.2. Comitato dei ministri

Raccomandazione 16 (2001), del 31 ottobre 2001, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale [45]

Considerato che il benessere dei bambini è un valore fondamentale per tutti gli Stati membri e che lo sfruttamento sessuale dei minori è distruttivo della salute e dello sviluppo psicologico di un bambino, il Comitato dei ministri invita i governi ad adottare effettive misure operative.

In particolare, attraverso questa raccomandazione, il Comitato mira a sollecitare la pianificazione e l'attuazione di politiche, di misure e di pratiche di contrasto dello sfruttamento sessuale, che tengano in debita considerazione l'opinione e le esperienze dei bambini stessi. Inoltre, si evidenziano gli elementi che definiscono le diverse forme di sfruttamento sessuale dei minori attraverso la messa a punto dell'esatta definizione dei termini più comunemente usati (bambino, sfruttamento sessuale, pornografia infantile, prostituzione minorile, traffico) con il fine di chiarire in modo univoco il loro significato concettuale.

Infine, il Comitato individua le linee guida rispondenti alla necessità di fornire misure generali e particolari per la prevenzione e la tutela, come: l'inclusione nei programmi

[45] Recommendation 16(2001), consultabile sul sito http://www.coe.int

educativi scolastici dell'informazione sugli eventuali pericoli; la promozione della cooperazione internazionale nello scambio delle informazioni; il coinvolgimento dei mezzi di comunicazione nell'assunzione di responsabilità rispetto alla protezione della privacy e della dignità dei fanciulli; la responsabilizzazione dei *providers* circa i rischi che possono derivare dall'uso di Internet; la creazione di appropriate misure di informazione e repressione della pornografia minorile; l'assicurazione di un'appropriata assistenza psicologica ai bambini vittime e lo svolgimento di studi sul fenomeno sia a livello nazionale che internazionale.

Raccomandazione (2002) 5 del 30 aprile 2002, agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza [46]

È responsabilità e interesse degli Stati, nonché priorità delle politiche nazionali, salvaguardare il diritto delle donne a non essere oggetto di alcun tipo di violenza da parte di nessuno, neppure dei familiari. A questo scopo, i Paesi non possono invocare precetti religiosi, regole di costume o tradizioni per eludere tale responsabilità e il Comitato dei ministri si è rivolto agli Stati membri raccomandando loro di adeguare la legislazione e le politiche nazionali alla necessità di garantire la completa protezione delle donne dalla violenza.

Tale violenza è il risultato di uno sbilanciamento del potere tra uomo e donna e conduce ad una seria discriminazione di genere sia nella famiglia che nella società in generale. Considerato che le donne vittime della violenza sono spesso giovani, o addirittura di minore età, e che tale violenza viene sovente condotta all'interno della famiglia, il Comitato osserva preliminarmente che il fenomeno mina alla base lo sviluppo della parità tra i sessi e di una relazione equilibrata tra loro, costituendo uno degli ostacoli principali alla sicurezza dei cittadini e alla democrazia in Europa.

Il Comitato descrive le misure di prevenzione e contrasto del fenomeno che gli Stati dovrebbero adottare e fornisce le definizioni dei termini più usati e, in particolare, specifica che con "violenza contro le donne" deve intendersi ogni atto di violenza basato sul genere compiuto nella sfera pubblica o privata dal quale consegua, o possa conseguire, un danno fisico, sessuale o psicologico oppure una sofferenza per la vittima, incluso le minacce di tali atti o la privazione arbitraria della libertà.

[46] Recommendation (2002) 5, consultabile sul sito http://www.coe.int

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

ART. 1.

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 »;

b) al terzo comma, dopo la parola: « divulga » è inserita la seguente « , diffonde »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 ».

ART. 2.

1. L'articolo 600-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 600-*quater (Detenzione di materiale pornografico).* Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter,*

consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 600-*quater*. *1. (Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori).* Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.

Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

ART. 600-*quater*. *2. (Pornografia virtuale).* Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse.

ART. 600-*quater. 3. (Altri casi di non punibilità).* Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-*ter,* primo comma, e 600-*quater.*1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati ».

ART. 4.

1. All'articolo 600-*quinquies* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000 ».

ART. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori ».

ART. 6.

1. All'articolo 609-*quater,* primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« *2)* non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il

genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza; »;

b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« *2-bis*) non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia uno dei soggetti indicati al numero 2) ed abbia agito abusando della posizione di fiducia, autorità od influenza che ha rispetto al minore ».

ART. 7.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente « diciotto »;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« *2)* se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; ».

ART. 8.

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « La condanna » sono inserite le seguenti: « o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale »;

b) al numero 1), dopo le parole: « elemento costitutivo » sono inserite le seguenti: « o circostanza aggravante »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-*quater*, e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori ».

ART. 9.

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale le parole: « 600-*ter*, 600-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2 ».

ART. 10.

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* dopo le parole: « 600-*ter*, primo e secondo comma » sono inserite le seguenti: « , anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, »;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: « e 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

ART. 11.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d)*, del codice di procedura penale, dopo le

parole: « delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, » sono inserite le seguenti: « anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

« *l-bis)* offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2 del medesimo codice; ».

ART. 12.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f-bis)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « , anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2 del medesimo codice ».

ART. 13.

1. All'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 600-*ter*, 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

2. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 600-*ter*, » sono inserite le seguenti: « anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

3. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 600-*ter* », sono inserite le seguenti: « anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

ART. 14.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I condannati per i delitti di cui all'articolo 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinquies*, primo comma, 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-*quater*, del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata ».

ART. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo, 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2, ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2 del medesimo codice.

ART. 16.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla

data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: « Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge ..... n. .... – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

ART. 17.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: « 600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale, » sono inserite le seguenti: « anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1 e 600-*quater*.2 dello stesso codice, ».

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 528-*bis*. *(Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete INTERNET che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.

Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni ».

CAPO II

NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET

ART. 19.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

« ART. 14-*bis*. *(Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) 1.* Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando internet ed altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, elementi informa-

tivi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.

ART. 14-*ter*. *(Obblighi per fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica)* *1.* I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o a prestazioni a pagamento, sono obbligati in ogni caso, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti, a segnalare al Centro i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, qualora ne vengano a conoscenza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

ART. 14-*quater*. *(Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico)* *1.* I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da adottare entro il 31 dicembre 2004, in cui sono stabilite altresì le modalità di certificazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

2. Fino all'entrata in vigore del sistema di certificazione di cui al comma 1, i fornitori di connettività adottano adeguati strumenti di filtraggio, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione